

Emendamento all'articolo 1 della **Convenzione del 10 ottobre 1980**

sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

Concluso a Ginevra il 21 dicembre 2001
Approvato dall'Assemblea federale il 15 dicembre 2003²
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 19 gennaio 2004
Entrato in vigore per la Svizzera il 19 luglio 2004
(Stato 31 agosto 2004)

Durante la loro seconda Conferenza d'esame, svoltasi dall'11 al 21 dicembre 2001, gli Stati Parte alla Convenzione hanno deciso di modificare come segue l'articolo 1 della Convenzione³, in modo da estenderne il campo d'applicazione ai conflitti armati che non hanno carattere internazionale. Questa decisione figura nella Dichiarazione finale della seconda Conferenza d'esame, quale appare nel documento CCW/CONF.II/2.

«DECIDONO di modificare l'articolo 1 della Convenzione, che ha ora il seguente tenore:

1. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano nelle situazioni previste nell'articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949⁴ relative alla protezione delle vittime della guerra, comprese le situazioni descritte nel paragrafo 4 dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo I a dette Convenzioni⁵.
2. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano, oltre che nelle situazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, alle situazioni di cui all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. La presente Convenzione e i Protocolli allegati non si applicano alle situazioni di tensione e di disordini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati.
3. Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verificano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati.
4. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire,

RU **2004** 3953; FF **2003** 3045

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU **2004** 3951

³ RS **0.515.091**

⁴ RS **0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51**

⁵ RS **0.518.521**

con tutti i mezzi legittimi, l'ordine pubblico nello Stato o di difendere l'unità nazionale o l'integrità territoriale dello Stato.

5. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esteri dell'Alta Parte contraente sul territorio della quale questo conflitto ha luogo.

6. L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli allegati a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato la presente Convenzione e i Protocolli allegati non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.

7. Le disposizioni dei paragrafi 2–6 del presente articolo non pregiudicano il campo di applicazione di qualsiasi altro protocollo adottato dopo il 1° gennaio 2002, per il quale si potrà decidere di riprendere le disposizioni di detti paragrafi, di escluderli o di modificarli.

Campo d'applicazione dell'emendamento il 23 giugno 2004

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Argentina	25 febbraio	2004 A	25 agosto	2004
Australia	3 dicembre	2002	18 maggio	2004
Austria	25 settembre	2003	18 maggio	2004
Belgio	12 febbraio	2004 A	12 agosto	2004
Bulgaria	28 febbraio	2003	18 maggio	2004
Burkina Faso	26 novembre	2003 A	26 maggio	2004
Canada	22 luglio	2002	18 maggio	2004
Cina	11 agosto	2003	18 maggio	2004
Hong Kong	11 agosto	2003	18 maggio	2004
Macao	11 agosto	2003	18 maggio	2004
Corea (Sud)	13 febbraio	2003	18 maggio	2004
Croazia	27 maggio	2003	18 maggio	2004
Estonia	12 maggio	2003	18 maggio	2004
Francia	10 dicembre	2002	18 maggio	2004
Giappone	10 luglio	2003	18 maggio	2004
Lettonia	23 aprile	2003 A	18 maggio	2004
Lituania	12 maggio	2003	18 maggio	2004
Messico*	22 maggio	2003	18 maggio	2004
Norvegia	18 novembre	2003	18 maggio	2004
Paesi Bassi	19 maggio	2004	19 novembre	2004
Regno Unito	25 luglio	2002	18 maggio	2004
Romania	25 agosto	2003 A	18 maggio	2004
Santa Sede*	9 dicembre	2002	18 maggio	2004
Serbia e Montenegro	11 novembre	2003	18 maggio	2004
Slovacchia	11 febbraio	2004	11 agosto	2004
Spagna	9 febbraio	2004	9 agosto	2004
Svezia	3 dicembre	2002	18 maggio	2004
Svizzera	19 gennaio	2004	19 luglio	2004
Ungheria	27 dicembre	2002	18 maggio	2004

* Riserve e dichiarazioni, vedi qi appresso.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito internet della Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://untreaty.un.org/> od ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

